

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 aprile 2000

Si pubblica mensilmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

*Modalità di abbonamento e punti vendita:*

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

**Riproduzione anastatica**

## PARTE I

### ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

- ❖ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 febbraio 2000, n. 510.

Approvazione del regolamento per la gestione del monumento naturale  
Campo Soriano ..... Pag. 3

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

22 FEB. 2000

ADDI' **22 FEB. 2000**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS.RI - DONATO - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 510

OGGETTO: Approvazione del regolamento per la gestione del monumento naturale Campo Soriano.



OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la gestione del MONUMENTO NATURALE CAMPO SORIANO.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Utilizzo, Tutela e Valorizzazione delle Risorse Ambientali;

VISTA la legge regionale 27 aprile 1985, n. 56 che istituisce il Monumento Naturale Campo Soriano e in particolare l'articolo 5 che stabilisce che "i Comuni di Sonnino e di Terracina curano, per la parte di rispettiva competenza e d'intesa tra di loro, la gestione del territorio del Monumento Naturale, sulla base di un regolamento predisposto dai Comuni stessi ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente";

*CONSIDERATA*

VISTE la deliberazione consiliare del Comune di Terracina n. 20 del 27.04.1999, esecutiva, (~~Allegato 1~~) e la deliberazione consiliare del Comune di Sonnino n. 17 del 13.05.1999, esecutiva, (~~Allegato 2~~) con le quali i Comuni hanno adottato il Regolamento secondo quanto stabilito nella legge di riferimento;

CONSIDERATO che nella istruttoria effettuata dall'Ufficio regionale competente è risultato necessario apportare rettifiche, integrazioni e modifiche alla suddetta proposta di Regolamento al fine di uniformarlo alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di aree naturali protette;

CONSIDERATO che con le modifiche ed integrazioni proposte dall'Ufficio regionale competente, risulta che il Regolamento sia meritevole di approvazione in quanto rispondente ai disposti della legge regionale istitutiva e risulta idoneo per il raggiungimento degli obiettivi di gestione, tutela, conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell'area protetta;

RITENUTO pertanto di poter approvare il Regolamento del Monumento Naturale Campo Soriano redatto e adottato dai Comuni di Terracina e Sonnino, con le modifiche ed integrazioni sopra richiamate;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 22.02.00 -

VISTA la legge n.127/97;

all'unanimità

### DELIBERA

1 - di approvare ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 56/85, istitutiva del Monumento Naturale, il Regolamento per la gestione del Monumento Naturale Campo Soriano nei Comuni di Sonnino e di Terracina di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.



Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE





29 FEB. 2000

Legge regionale 27 aprile 1985. n.56

REGIONE LAZIO  
COMUNI DI SONNINO E DI TERRACINA

**MONUMENTO NATURALE CAMPO SORIANO**

**REGOLAMENTO  
PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO**



A handwritten signature in black ink.

## Indice

### RELAZIONE

#### TITOLO I FINALITÀ, SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

- Art. 1 Ambito disciplinare del regolamento
- Art. 2 Titolari della gestione del monumento naturale
- Art. 3 Comitato di coordinamento
- Art. 4 Piano territoriale
- Art. 5 Programma pluriennale e progetti d'intervento
- Art. 6 Contenuti del programma pluriennale
- Art. 7 Annualizzazione del programma pluriennale
- Art. 8 Consulta ambientale territoriale economica

#### TITOLO II NORME PER LA FRUIZIONE

- Art. 9 Delimitazione territoriale
- Art. 10 Afflusso e circolazione di persone
- Art. 11 Fruizione delle aree pubbliche e tutela della quiete dei luoghi
- Art. 12 Opere edilizie e di urbanizzazione
- Art. 13 Tutela e gestione del patrimonio forestale
- Art. 14 Disciplina della raccolta delle specie vegetali
- Art. 15 Tutela della fauna selvatica
- Art. 16 Regime delle acque e tutela dei corpi idrici
- Art. 17 Disciplina delle attività economiche e produttive

#### TITOLO III OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI. ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

- Art. 18 Soggetti per l'osservanza delle norme
- Art. 19 Sanzioni
- Art. 20 Approvazione, attuazione e modificazione del regolamento



## TITOLO I

### FINALITÀ. SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

#### Art. 1

##### Ambito disciplinare del regolamento


1. Il presente regolamento è formulato per adempiere a quanto dispone l'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1985, n. 56, concernente la classificazione di **monumento naturale** della formazione geologica di Campo Soriano, nel territorio dei Comuni di Sonnino e di Terracina.
2. Il **monumento naturale**, inteso come habitat o ambiente tipico per esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico, è previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, norme in materia di **aree naturali protette regionali**, articolo 6, comma 2.  
Per la sua conservazione, integrità e sicurezza si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette di cui alla citata legge regionale 29/1997 e, in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.  
Il **monumento naturale** è, altresì, sottoposto alla disciplina stabilita con la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, **pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico**, con riferimento particolare a quanto specificato per il territorio di Campo Soriano (sub ambito 13/5).
3. Con l'attuazione del presente regolamento, i Comuni di Sonnino e di Terracina intendono assicurare la conservazione e la tutela e perseguire la valorizzazione della **formazione geologica di Campo Soriano**, che presenta particolare interesse paesaggistico, naturalistico e scientifico.  
Il regolamento, con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1985, n. 56, disciplina le azioni di conservazione e di tutela, le modalità di esproprio e di acquisizione dei beni immobili e la gestione del monumento naturale indicate negli articoli 2, 3 e 5 della suddetta legge.  
In particolare, il regolamento, stabilisce le condizioni alle quali saranno sottoposti gli interventi di recupero e di adeguamento del patrimonio edilizio esistente e di realizzazione delle opere urbanizzazione primaria e secondaria necessarie per il mantenimento in Campo Soriano della presenza umana quale primario presidio per la integrità e la fruibilità del **monumento naturale**.
4. Il regolamento disciplina, altresì, la fruizione del territorio compreso nel perimetro individuato nella carta topografica di cui all'articolo 1 della legge regionale 56/1985, dettando, in particolare, disposizioni a tutela delle specie autoctone vegetali e faunistiche, del patrimonio forestale, del regime naturale delle acque e dei corpi idrici e per il proseguimento e lo sviluppo delle attività produttive agricole in maniera da non arrecare danno all'ambiente naturale, non dissipare risorse idriche e non minare la salute degli uomini e degli animali.



Art. 2

**Titolari della gestione del monumento naturale**

1. I comuni di Sonnino e di Terracina sono titolari della gestione del territorio di Campo Soriano classificato monumento naturale con la legge regionale 56/1985.
2. La gestione del monumento naturale Campo Soriano viene effettuata attraverso azioni amministrative condotte dalle strutture organizzative dei due comuni, ciascuna con riferimento all'ambito territoriale di competenza.
3. Al fine di assicurare continuità, coerenza, armonia ed efficacia nella gestione, i comuni di Sonnino e di Terracina costituiscono un Comitato di coordinamento, composto dai Sindaci dei due comuni o da loro delegati, da due Assessori - uno per ciascun Comune - dal Presidente del Consiglio comunale, per il comune di Terracina, dal presidente della ~~Commissione Statuto e regolamenti~~, per il comune di Sonnino, da quattro Consiglieri Comunali, due per ciascun comune, uno di maggioranza e l'altro di minoranza.



### Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 2, opera avvalendosi delle strutture organizzative dei due Comuni.
2. Il Comitato, avvalendosi della Cons. ita. prevista al successivo articolo 8, elabora la proposta di piano territoriale di cui al successivo articolo 4 e la proposta di programma pluriennale di cui al successivo articolo 5.
3. Esso si riunisce, almeno una volta ogni sei mesi, in una sede appositamente predisposta nel territorio del monumento naturale, ovvero nella sede indicata da ciascun Comune alternativamente, per gli adempimenti connessi al programma pluriennale.
4. Il Comitato elegge nel proprio seno il Presidente ed il vice Presidente.  
Ciascuno di essi rappresenta uno dei due Comuni.  
I mandati di Presidente e vice Presidente sono esercitati per due anni, in alternanza, dai rappresentanti dei Comuni di Sonnino e di Terracina.
5. Il Presidente, o, su sua delega, il vice Presidente, convoca il Comitato con le stesse modalità di convocazione del Consiglio comunale e ne presiede le riunioni.
6. Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dal Segretario generale del Comune di riferimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo è sostituito dal Segretario generale dell'altro Comune.
7. Gli oneri organizzativi e finanziari delle riunioni del Comitato sono a carico del Comune di appartenenza del Presidente.  
Le indennità di partecipazione alle riunioni sono a carico dei Comuni di appartenenza dei componenti il Comitato.  
Il Segretario verbalizzante predisponde la documentazione necessaria perché la Giunta dei Comuni, ciascuna per la parte di propria competenza, possano deliberare.



Art. 4  
**Piano territoriale**

1. Al fine dell'attuazione dell'assetto territoriale e delle norme attraverso le quali i comuni di Sonnino e Terracina disciplinano la salvaguardia e lo sviluppo del monumento naturale di Campo S. Stefano, il Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 2 propone ai comuni un piano, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 26 della legge regionale 29/1997 per le aree naturali protette.
2. La proposta di piano di cui al precedente comma, nell'eventualità sia redatta in difformità agli strumenti urbanistici dei comuni di Sonnino e di Terracina, ne costituisce proposta di variante, ed è sottoposta ai Consigli Comunali, secondo la rispettiva competenza territoriale, in base alla disciplina urbanistica vigente, con le procedure stabilite dai regolamenti di ciascun comune.



Art. 5

**Programma pluriennale e progetti d'intervento**

1. In attuazione del piano di cui al precedente articolo 4 e, quindi, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti, la gestione del monumento naturale viene esercitata dai Comuni di Soanico e di Terracina, con riferimento ad un unico programma pluriennale articolato.
2. Detto programma è deliberato dai Consigli dei due Comuni, ciascuno per la parte di propria competenza, su proposta del Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 3. Il programma è corredato dai pareri della Consulta di cui al successivo articolo 3. Il finanziamento per la realizzazione dei relativi progetti di intervento, che trovano attuazione nei bilanci annuale e pluriennale dei Comuni. Le ipotesi di finanziamento tengono conto di eventuali documentate proposte di finanziamento di altri soggetti, anche privati.
3. Le articolazioni annuali del programma pluriennale di cui al precedente articolo 2 sono strumentate con specifici progetti d'intervento. I progetti, quando possibile, si riferiscono a opere e/o a servizi riferiti a parti del territorio ricadenti interamente entro i confini di ciascun Comune. In tal caso, il procedimento di progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento è a carico del Comune competente per la relativa parte di territorio.
4. Quando le opere e/o i servizi territorialmente e funzionalmente interessano il territorio di entrambi i Comuni, titolare del procedimento di progettazione, realizzazione e gestione è il Comune maggiormente interessato per quanto attiene la spesa.
5. Può darsi luogo a convenzione fra i due Comuni, con la quale viene stabilito il procedimento.
6. I progetti d'intervento sono elaborati, approvati e realizzati nel rispetto della disciplina per i singoli settori di attività, con particolare riferimento alle opere pubbliche.



### Contenuti del programma pluriennale

1. Il territorio del monumento naturale è articolato in zone omogenee, con caratteristiche diverse e, quindi, con differenti destinazioni d'uso e conseguenti diverse esigenze e modalità di gestione da parte dei Comuni e di altri soggetti, anche privati.
2. La disciplina degli interventi nelle singole zone trova riferimento nel piano di cui al precedente articolo 4 e, quindi, negli strumenti urbanistici dei Comuni di Sonnino e di Terracina, per le parti che al monumento naturale si riferiscono.
3. Il programma pluriennale indica:
  - la rete delle infrastrutture per la mobilità, articolata in distinte categorie riferite alla mobilità di attraversamento e di servizio ed a quella relativa alle esigenze degli abitanti ed alla fruizione turistica, naturalistica e scientifica del monumento naturale con la precisazione dei mezzi meccanici ammissibili e, di conseguenza, delle caratteristiche delle infrastrutture, anche di sosta;
  - i corpi idrici naturali e le opere per la loro tutela, il sistema di regolazione e raccolta delle acque meteoriche, anche ai fini della realizzazione di nuovi corpi idrici;
  - il complesso delle fonti e delle opere idrauliche necessarie per assicurare la presenza umana ed animale, per le attività agricole e per quelle agro-turistiche, per la salvaguardia del patrimonio;
  - il sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue tenendo conto delle particolari caratteristiche di permeabilità della struttura carsica del monumento naturale;
  - la rete delle infrastrutture per le risorse energetiche;
  - gli immobili da acquisire al patrimonio dei due Comuni per motivi di tutela, recupero, potenziamento e fruibilità connessi alle finalità della istituzione del monumento naturale.
4. Il programma pluriennale prospetta, altresì, le linee di promozione e di sviluppo economico-sociale nel territorio del monumento naturale, in analogia con quanto previsto dal capo III della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.
5. Per quanto riguarda la valorizzazione degli aspetti ambientali e la salvaguardia degli stessi in relazione alla fruizione del monumento naturale, il programma pluriennale prevede:
  - modalità e tempi di risarcimento ambientale dei luoghi lacerati dall'azione dell'uomo;
  - itinerari didattici, sentieri escursionistici e sentieri natura.



*[Handwritten signature]*

Art. 7

Annualizzazione del programma pluriennale

1. L'articolazione annuale del programma pluriennale evidenzia la priorità degli interventi relativi ai contenuti di cui al precedente articolo 6.
2. Ciascuno di detti interventi è quantificato in ordine alle ipotesi di spesa che devono trovare corrispondenza nei bilanci dei Comuni.
3. L'annualizzazione del programma pluriennale consente anche la formulazione di prescrizioni a tempo determinato o ad integrazione di quelle contenute nel presente regolamento, purché non contrastino con esse e con le normative più generali stabilite da altri strumenti vigenti nel territorio del monumento naturale.



**Consulta ambientale territoriale economica**

1. Il Comitato di coordinamento, al fine di acquisire contributi tecnici e culturali per il migliore perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, per la formulazione del programma pluriennale e della sua articolazione annuale, si avvale di una **Consulta ambientale territoriale economica** composta da:
  - a. due esperti in pianificazione territoriale (architetto e ingegnere), designati dagli ordini professionali competenti;
  - b. quattro rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste, naturalistiche e culturali operanti nei territori dei Comuni di Sonnino e di Terracina;
  - c. un esperto dei problemi del turismo, designato dall'apposito organismo regionale operante nel territorio provinciale di Latina;
  - d. un esperto designato dalla Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici;
  - e. un esperto in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali, designato dalla Giunta Regionale del Lazio;
  - f. due naturalisti, uno botanico e l'altro esperto in fauna, ed un geologo, designati dai rispettivi organismi professionali provinciali;
  - g. un medico designato dalla Azienda della ASL di Latina;
  - h. un rappresentante per ciascuno dei comitati ed organizzazioni socio-culturali formalmente costituiti, aventi sede nel territorio del monumento naturale, e delle associazioni agricole più rappresentative a livello regionale;
  - i. un rappresentante delle associazioni venatorie, designato unitariamente dalle organizzazioni provinciali.
2. La Consulta è nominata dal Presidente del Comitato di coordinamento, su parere conforme del Comitato, ed è dallo stesso convocata e presieduta.
3. La Consulta, su richiesta del Comitato di coordinamento, formula pareri al fine della migliore gestione del monumento naturale.
4. Gli oneri per il funzionamento della Consulta e per la formulazione dei pareri richiestile dal Comitato di coordinamento sono a carico dei Comuni di Sonnino e di Terracina. Nei rispettivi bilanci sono iscritte le somme preventivate per quanto contenuto nel presente comma, a carico dei due Comuni in parti uguali.



TITOLO II  
NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 9

**Delimitazione territoriale**

1. Il territorio del monumento naturale viene delimitato dai Comuni di Sonnino e di Terracina, ciascuno per la parte di propria competenza, sulla base di un unico progetto, mediante apposite tabelle perimetrali recanti la scritta "Regione Lazio - Comuni di Sonnino e di Terracina. Monumento naturale Campo Soriano" ed un simbolo proprio e caratteristico del monumento, realizzate secondo le indicazioni regionali.
2. In relazione alle caratteristiche delle zone omogenee nelle quali è articolato il territorio del monumento naturale i Comuni disporranno idonea tabellazione esplicativa dei luoghi, dei caratteri generali e delle singole entità di rilievo, delle aree attrezzate per il parcheggio e/o la sosta degli autoveicoli, delle aree attrezzate per la sosta ed il pic-nic, nonché delle eventuali prescrizioni o divieti.



Art. 10

**Afflusso e circolazione di persone**

1. Una apposita mappa indicherà il sistema di viabilità esistente classificando le strade al fine dello stabilimento della loro percorribilità da parte dei mezzi motorizzati.  
In detta mappa saranno posizionati gli accessi, le aree di sosta, i parcheggi e le strutture di fruizione del monumento naturale, nonché i tracciati per le persone con diverso livello di fruibilità.
2. L'afflusso e la circolazione delle persone sono consentiti nelle aree di sosta, negli spazi pubblici, nei sentieri appositamente attrezzati, nei limiti fissati dal presente regolamento e dalle disposizioni che dovessero conseguire dal programma pluriennale.
3. Sulla rete stradale secondaria, rurale e interpodereale è vietata la circolazione dei mezzi motorizzati.  
I divieti sopraesposti non si applicano ai mezzi a servizio dei soggetti pubblici per lo svolgimento dei compiti d'istituto e per i mezzi necessari all'esercizio delle attività agricole dei lavoratori dei fondi stessi, autorizzati a titolo gratuito e muniti di contrassegno rilasciato dai Comuni di Sonnino e di Terracina.
4. Sulla rete viabile interna al monumento naturale è consentita la velocità massima di 40 Km orari. La sosta al di fuori delle aree appositamente predisposte ed indicate è consentita solo ai mezzi agricoli.



Art. 11

Fruizione delle aree pubbliche e tutela della quiete dei luoghi

1. Le strutture destinate alla fruizione pubblica per fini turistici sono indicate da apposita tabellazione in loco e vengono così distinte:

- **aree attrezzate di sosta**, destinate a permettere la fermata e la sosta provvisoria dei veicoli. In tali aree la sosta è consentita esclusivamente per un periodo non superiore a 12 ore, e, comunque, non a fini di campeggio;
- **aree attrezzate per la sosta e per il pic-nic**, destinate alla sosta dei mezzi ed alla fruizione pubblica per fini ricreativi ed all'uso munite di parcheggio, attrezzature per il pic-nic e la ricreazione; tali aree sono a disposizione del pubblico dall'alba al tramonto. E' vietato effettuare pic-nic al di fuori delle apposite aree;
- **sentieri escursionistici pedonali ed equestri**: l'accesso a tali percorsi è liberamente consentito nel rispetto del presente regolamento;
- **sentieri natura**, destinati più propriamente a fini didattici, culturali e scientifici e individuati negli ambienti più tipici e rappresentativi del monumento naturale.

I Comuni di Sonnino e di Terracina stabiliscono gli orari ed i giorni di visite facoltative organizzate a mezzo di guide da essi appositamente autorizzate.

2. Le manifestazioni sportive, ricreative e culturali di qualsiasi genere possono essere svolte nel rispetto del presente articolo, purché non contrastino con la quiete dei luoghi e con le attività produttive locali. Tali manifestazioni possono essere effettuate a seguito di autorizzazione dei Comuni di Sonnino e di Terracina.

3. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono essere effettuate solo se non comportano effetti negativi sull'ambiente naturale e devono essere autorizzate dai Comuni di Sonnino e di Terracina, previo pagamento di una somma in base ad un tariffario stabilito dagli stessi.


Gli operatori fotocinematografici dovranno impegnarsi, nell'apposita richiesta di autorizzazione a citare "Regione Lazio - Comuni di Sonnino e di Terracina. Monumento naturale Campo"

4. I visitatori del Monumento Naturale sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno o disturbo all'integrità ecologica dell'area; in particolare, per tutelare la quiete e l'integrità dei luoghi è **vietato**:

- 1) la rimozione, lo spostamento, la raccolta e il danneggiamento di minerali, fossili e reperti rocciosi;
- 2) la pratica di attività alpinistiche sulla emergenza rocciosa posta al centro del Campo, localmente denominata "Carciofo" o Cattedrale": sul resto del Monumento si possono praticare attività di arrampicamento senza uso di chiodi o attrezzi che possano danneggiare comunque le rocce; gli attrezzi ammessi non vanno lasciati in posto;
- 3) la raccolta e il danneggiamento di reperti archeologici e paleontologici;



- 4) danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante e le strutture di servizio del pubblico;
  - 5) abbandonare immondizia e qualsiasi rifiuto al di fuori degli appositi contenitori;
  - 6) disturbare la quiete e gli animali con grida, schiamazzi, apparecchi radio-mangianastri o altro;
  - 7) lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno ai residenti , ai visitatori ed alla fauna;
  - 8) asportare o danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico;
  - 9) il campeggio comunque esercitato;
  - 10) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informatica del parco.
  - 11) accendere fuochi al di fuori delle aree previste, fatta eccezione per le necessità agricole esercitate nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti.
5. Il Comitato di coordinamento, avvalendosi della Consulta di cui al precedente articolo 8, emana ulteriori disposizioni particolari tese a disciplinare e ad orientare il comportamento delle persone relativamente alla fruizione del monumento medesimo.



A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping stroke followed by a smaller, more detailed flourish.

Art. 12

Opere edilizie e di urbanizzazione


1. Il programma pluriennale, specificato per zone territoriali omogenee, in ottemperanza a quanto stabilito dal piano di cui al precedente articolo 4 e, quindi, dagli strumenti urbanistici dei Comuni di Sonnino e di Terracina, prevede gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture di cui al precedente articolo 6 e delle opere connesse alla fruibilità del monumento naturale.
2. I progetti di recupero e di restauro di vecchi edifici a carico di privati, secondo quanto stabilito dal piano e dagli strumenti urbanistici vigenti, devono essere eseguiti nel rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti ed autorizzati dai Comuni di Sonnino e di Terracina, sulla base di una disciplina concordata dai due Comuni.
3. Nel territorio del monumento naturale sono vietate:
  - l'apertura di cave o miniere e la riattivazione di quelle dismesse;
  - l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;
  - le opere di urbanizzazione, salvo quanto disposto da specifici progetti, di cui al precedente articolo 5, ed al successivo comma 4.;
  - l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia, ad esclusione di quelle di cui al precedente comma 1. e salvo quanto disposto al successivo comma 4.;
  - l'installazione di serre.
4. Nel territorio del monumento naturale sono consentite le opere di urbanizzazione e le opere edilizie connesse con l'esercizio dell'attività agricola, secondo quanto stabilito dagli strumenti urbanistici vigenti e dalle relative norme tecniche di attuazione.
5. La realizzazione delle opere di urbanizzazione, con particolare riferimento alle reti telefoniche, di trasporto e distribuzione dell'energia (elettricità e gas) e dell'acqua (ad uso civile ed irriguo), deve avvenire attraverso la preminente utilizzazione di materiali naturali per la parte in vista, al fine di attenuare l'impatto ambientale e paesaggistico.



Art. 13

**Tutela e gestione del patrimonio forestale**

1. Il patrimonio costituito dalla vegetazione forestale del monumento naturale è tutelato e sviluppato attraverso appropriata disciplina del suo uso e della sua fruizione.
2. Di norma, è vietato abbattere, manomettere o danneggiare la vegetazione forestale del monumento naturale.
3. Gli usi civici che gravano sul territorio del monumento naturale sono esercitati dai cittadini aventi diritto compatibilmente con l'esigenza di tutelare e sviluppare il patrimonio forestale, secondo indirizzi proposti dal Comitato di coordinamento, formulati con il contributo della Consulta, che i Comuni di Sonnino e di Terracina sottopongono alla Regione Lazio.
4. Occorre, altresì, l'autorizzazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia, per il tramite dei Comuni di Sonnino e di Terracina, per procedere a tagli di sfruttamento ed a interventi di gestione silviculturale nel territorio del monumento naturale, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti.



Art. 14:

**Disciplina della raccolta delle specie vegetali**

1. All'interno del territorio del Monumento naturale è vietata la raccolta e l'estirpazione di specie vegetali selvatiche o di parti di esse, fatta eccezione per le esigenze delle lavorazioni agricole. Il divieto non si applica per i funghi epigei spontanei e altri prodotti del sottobosco la cui raccolta è effettuata nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale 5 agosto 1998, n.32.
2. La raccolta delle specie vegetali sopra indicate è autorizzata dai Comuni di Sonnino e Terracina che rilasciano ai richiedenti un tesserino individuale valido per 30 giorni dal giorno del rilascio, rinnovabile per ulteriori 30 giorni. Il tesserino viene rilasciato ai cittadini che abbiano superato il quattordicesimo anno di età e che ne facciano richiesta verbale presso i Comuni di Sonnino e Terracina o altri uffici o persone preventivamente autorizzati dagli stessi Comuni.
3. I Comuni di Sonnino e di Terracina su proposta del Comitato di coordinamento che si avvarrà della Consulta di cui al precedente articolo 8, potranno prevedere una disciplina più specifica per la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico. Talwe disciplina costituendo modifica al presente articolo, dovrà essere approvata dalla Regione con le stesse modalità di approvazione del presente Regolamento.
4. In deroga a quanto stabilito dai comma precedenti, i Comuni di Sonnino e di Terracina, acquisito, tramite il Comitato di coordinamento, il parere della Consulta, possono autorizzare la raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo per studi e ricerche di carattere scientifico o per l'attuazione di specifici progetti di utilizzazione a scopo officinale, da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in materia."



Art. 15

**Tutela della fauna selvatica**

1. La tutela della fauna selvatica nel monumento naturale viene esercitata attraverso un sistema di prescrizioni e di vincoli che, in relazione alle zone territoriali omogenee di cui al precedente articolo 6, stabiliscano le modalità ed i tempi di limitazione dell'attività venatoria.
2. Il Comitato di coordinamento, avvalendosi della Consulta, con riferimento al piano faunistico-venatorio provinciale di cui all'articolo 12 della legge regionale 2 maggio 1995, n.17, concernente norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio, elabora una proposta che, in relazione alle zone omogenee nelle quali il territorio del monumento naturale è stato suddiviso, stabilisca ove vi è divieto di caccia (in analogia alle aree naturali protette) ed ove, in contiguità con le prime, possa essere esercitata la caccia a gestione controllata.
3. Ogni anno, con le modalità stabilite nel precedente comma, il Comitato di coordinamento propone le limitazioni al calendario venatorio regionale, di cui all'articolo 34 della LR 17/1995, che siano ritenute utili per la tutela della fauna, anche in relazione all'andamento dell'attività venatoria nell'anno precedente ed alle condizioni ambientali determinatesi, nell'anno in corso, fino all'apertura della stagione venatoria.
4. Le Giunte comunali di Sonnino e di Terracina deliberano le proposte di cui ai precedenti comma sottoponendole per la ratifica ai rispettivi Consigli.
5. L'attività venatoria, con le limitazioni di cui ai precedenti comma, può essere esercitata, previo rilascio di tesserino individuale di autorizzazione da parte di detti Comuni, per il periodo venatorio conseguente alle determinazioni di cui al precedente comma 3., in analogia a quanto stabilito nell'articolo 20 della LR 17/1995.
6. I Comuni di Sonnino e di Terracina, competenti per il rilascio del tesserino di autorizzazione di cui al precedente comma, assicurano ai cittadini adeguate informazioni circa le modalità e le limitazioni per l'esercizio dell'attività venatoria, anche contestualmente alla consegna del suddetto tesserino.
7. La raccolta delle lumache è disciplinata secondo la normativa vigente.
8. Nel monumento naturale è vietato introdurre specie vegetali ed animali non autoctone. Il divieto vale anche per le specie animali destinate al ripopolamento venatorio.
9. In quanto applicabili al monumento naturale Campo Soriano, sono confermate le disposizioni contenute nella legge regionale 2 maggio 1995, n.17.



### Regime delle acque e tutela dei corpi idrici

1. Il piano di cui al precedente articolo 4, per zone omogenee, con diversificate caratteristiche ambientali, stabilisce gli indirizzi generali per la tutela dei corpi idrici naturali e per la regimazione e la raccolta delle acque meteoriche e sorgive, ad uso agricolo e per assicurare la presenza umana ed animale anche ai fini della salvaguardia del patrimonio del Monumento naturale.  
Fino alla definizione del suddetto piano all'interno del territorio del Monumento naturale è vietato modificare il regime e il corso naturale delle acque superficiali.  
Il Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5 e le sue specificazioni annuali stabilisce gli interventi volti a ripristinare il reticolo idrografico preesistente ed a bonificare le cavità carsiche.
2. Lo stato dei corpi idrici ed il regime delle acque sono tutelati dalle determinazioni e dalle prescrizioni del piano e del programma pluriennale e delle sue articolazioni annuali.  
Le modificazioni della morfologia dei terreni (sistemazione e realizzazione di muri a secco, terrazzamenti per fini agricoli) e la realizzazione di pozzi e cisterne dovranno essere autorizzati dai Comuni di Sonnino e di Terracina e, comunque, potranno essere realizzati a condizione che rispettino tipologie costruttive tradizionali e funzionali al mantenimento dei reticoli idrici superficiali.
3. Nel territorio del monumento naturale, con particolare riferimento alle cavità carsiche, sono vietati scarichi di rifiuti di qualsiasi natura.
4. Il Comitato di coordinamento, avvalendosi della Consulta di cui al precedente articolo 8, disciplina l'uso di agenti chimici, tutela delle falde acquifere e, in generale, dell'ambiente.



Art.17

Disciplina delle attività economiche e produttive

1. Il programma pluriennale di cui al precedente articolo 5 prospetta le linee di sviluppo economico- sociale nel territorio del monumento naturale.

---

2. Nel territorio del monumento naturale possono essere esercitate le attività economiche e produttive che rispettino l'equilibrio naturale esistente.
3. Nel territorio del monumento naturale sono incentivate le attività agro-silvo-pastorali tradizionalmente affermate e quelle compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle acque, in considerazione, soprattutto, della conformazione carsica del suolo che consente una elevata permeabilità dello stesso.
4. Verrà favorita l'affermazione di marchi di qualità.
5. Inoltre, saranno promosse forme di associazionismo cooperativo e di imprenditoria giovanile tra i residenti, mirate all'inserimento nel mercato agricolo dei prodotti coltivati biologicamente.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes.


### TITOLO III

## OSSERVANZA DELLE NORME. SANZIONI. ADEGUAMENTI REGOLAMENTARI

#### Art.18

#### Soggetti per l'osservanza delle norme

1. L'osservanza delle norme del presente regolamento è, in primo luogo, affidata ai cittadini, con particolare riferimento a coloro che dimorano nel territorio del monumento naturale.  
Il Comitato di coordinamento assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia del monumento naturale e per lo sviluppo economico-sociale.
2. Al fine dell'osservanza delle norme del presente regolamento, ruolo importante rivestono le organizzazioni naturalistiche e culturali, in specie quelle aventi sede ed operanti nel territorio del monumento naturale, anche per la informazione e la educazione dei cittadini, attraverso adeguate iniziative concordate con il Comitato di coordinamento.
3. La Polizia municipale dei Comuni di Sonnino e di Terracina, le Guardie venatorie provinciali ed il Corpo Forestale dello Stato concorrono a garantire l'osservanza delle norme del presente regolamento.
4. Allo stesso fine possono concorrere gli Ispettori ecologici onorari di cui all'articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974, n.61.



Art. 19

**sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di Legge una sanzione pecuniaria amministrativa, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni dettate dal presente regolamento è assoggettata a sanzioni pecunarie nella misura prescritta dalla legge regionale 5 luglio 1994, n.30.  
Le violazioni saranno accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni ed integrazioni.



**attuazione e modificazione del regolamento**

1. Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, ciascun comune provvede con propri strumenti ed azioni, nell'ambito territoriale di relativa competenza.

I due comuni ricercano i modi di cooperazione per rendere operativo il presente regolamento.

2. Ciascun comune può assumere l'iniziativa di modificazione del regolamento attraverso la comunicazione circostanziata dei propri intendimenti all'altro Comune ed alla Regione.  
La Regione convoca i due comuni per verificare la convergenza della volontà degli stessi soggetti e per manifestare i propri orientamenti in merito.  
Nel caso di divergenza fra i due comuni, la Regione funge da arbitro.

3. La modificazione del regolamento può essere attivata anche su proposta del Comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 2.  
In tal caso le proposte di modificazione sono comunicate dal Presidente del Comitato ai due Comuni ed alla Regione e viene attivata la stessa procedura di cui al precedente articolo 3.

4. Le modifiche al presente regolamento sono adottate dai comuni di Sonnino e di Terracina con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali che devono essere trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione, ai sensi dell'art.5 della L.R. 56/1985, entro 30 (trenta) giorni dal visto di legittimità del Comitato di Controllo".

